



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 43 del 05/02/2025

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

DIRETTORE GENERALE – Dott. Francesco Marchitelli

Nomina con D.G.R. n. 17-647 del 23.12.2024

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-647 del 23.12.2024 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", come aggiornata con deliberazione n. 11 del 17.01.2025;

Vista la D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024, ad oggetto: "Atti Aziendali delle AA.SS.RR. – ASL AL di Alessandria – Atto n. 664 del 04.08.2022, modificato con atto n. 655 del 01.08.2023 «Adozione dell'Atto Aziendale dell'ASL AL» recepimento regionale parziale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 all. A, par. 5.1";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 18.04.2024 ad oggetto "D.G.R. n. 11-8161 del 12.02.2024. Conclusione procedimento di verifica Atto Aziendale ASL AL – Recepimento prescrizioni regionali";

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed in particolare:

- a) il comma 1 *quater* con cui si stabilisce che il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- b) il comma *quinquies* ove è previsto che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario siano nominati dal Direttore Generale;

Visti inoltre:

- l'art. 3, commi 7 e 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., in cui sono indicati, tra l'altro, i requisiti necessari per accedere all'incarico di Direttore Amministrativo d'Azienda, nonché i casi di incompatibilità;
- l'art. 3 bis, comma 8 del precitato Decreto medesimo che, tra l'altro, prevede che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sia esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, tit. III del codice civile;
- l'art. 19 della L.R. 24/01/1995 n. 10 che disciplina, altresì, la nomina del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie Regionali, in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 2 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995 e s.m.i., in materia di trattamento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- la D.G.R. n. 69-8679 del 29/03/2019 ad oggetto "*Direttori generali, amministrativi, sanitari, delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48-4415 del 19/12/2016*", come integrata con D.G.R. n. 21-8052 del 29/12/2023;

Visto altresì il D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013 ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6/11/2012, n. 190*";

Visto il D.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 rubricato: "*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (16G00185)*", il quale emana all'art. 3 "*Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale*";

Visto in particolare il comma 1 del suddetto art. 3 dispone che: *“Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio-sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti”*;

Preso atto che con deliberazione n. 19 del 20.01.2025, nelle more del completamento delle procedure di individuazione del Direttore Amministrativo titolare e al fine di assicurare l'espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda, è stato conferito alla dott.ssa Antonella Bogliolo, Direttore S.C. Personale dell'ASL AL, l'incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni con decorrenza immediata fino alla data di nomina del Direttore Amministrativo titolare;

Dato atto che, concluse le procedure di individuazione del Direttore Amministrativo titolare, occorre procedere alla nomina del medesimo;

Visto il curriculum formativo e professionale del dott. Stefano Bergagna dal quale si evince la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti di legge per la suddetta nomina, avendo maturato una profonda esperienza e competenza amministrativa quale Direttore di Strutture Complesse e Direttore di Dipartimento Amministrativo nell'ambito di Aziende Sanitarie di rilevanza nazionale;

Considerata altresì l'ampia esperienza maturata all'interno dell'organizzazione amministrativa del Servizio Sanitario, quale la gestione del CUP, delle attività di recupero crediti e nell'ambito della libera professione, possedendo anche una comprovata competenza nell'ambito della cartella clinica elettronica e una solida conoscenza della normativa sulla privacy;

Preso atto inoltre della profonda competenza acquisita dal dott. Stefano Bergagna nel settore della gestione delle liste di attesa e dell'efficientamento dei processi;

Constatato infine che il dott. Stefano Bergagna ha conseguito un'ottima formazione manageriale e che risulta iscritto nell'elenco degli idonei all'incarico di:

- Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR della Regione Veneto da aprile 2024
- Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR della Regione Toscana da novembre 2023
- Direttore dei Servizi Socio – Sanitari delle Aziende Sanitarie ed enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto da aprile 2024
- Direttore Generale dal 06.04.2018 al 05.12.2022 delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSN (elenco pubblicato dal Ministero della Salute);

Ritenuto di nominare Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale AL il dott. Stefano Bergagna, inserito nell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana e della Regione Veneto, la cui formazione qualificata ed adeguata all'incarico in esame si evince dal curriculum formativo e professionale, conservato agli atti;

Ritenuto altresì di disporre che l'incarico avrà decorrenza dal 15 febbraio 2025 per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'allegato schema di contratto approvato con D.G.R. n. 69-8679 del 29.03.2019, come integrato dalla D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che nei confronti del dott. Stefano Bergagna non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla nomina di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., né alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. 8.04.2013 n. 39, come da dichiarazione agli atti;

Dato atto che il trattamento economico del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 24-412 del 21/11/2024, viene determinato nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale; fermo restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente, ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. 10/1995;

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale AL, il dott. Stefano Bergagna, inserito nell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana e Regione Veneto, a decorrere dal 15 febbraio 2025 per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 dell'allegato schema di contratto;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il contratto del Direttore Amministrativo è regolato da specifico contratto di diritto privato il cui schema tipo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alla D.G.R. n. 69-8679 del 29/03/2019, come integrata dalla D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023, da sottoscrivere successivamente all'adozione del presente atto;
3. di dare atto altresì che il trattamento economico del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della D.G.R. n. 24-412 del 21/11/2024 viene stabilito nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, ferme restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;
4. di dare atto, inoltre, che gli oneri di spesa relativi al trattamento economico complessivo del Direttore Amministrativo trovano copertura negli specifici conti economici dei bilanci di competenza;
5. di trasmettere il presente atto alle Strutture aziendali interessate per i provvedimenti di competenza, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR e al Collegio Sindacale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. n. 10/1995, al fine di assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'ASL AL.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI, RELAZIONI ISTITUZIONALI, TUTELE, ATTIVITA` ISPETTIVA

Proposta 327/25

Responsabile del procedimento: Zavanone Anna

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

**Il Direttore
Fumarola Angela**

REGIONE PIEMONTE – A.S.L. AL

Codice Fiscale – Partita IVA n. 021900140067

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) con deliberazione n. del ha nominato il dott. Stefano Bergagna quale Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima;
- che il dott. Stefano Bergagna ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Amministrativo di cui all'art. 3, comma 11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il dott. Stefano Bergagna ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1, lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.;

Vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i.;

T R A

Il dott. Francesco MARCHITELLI nato a Roma il 19.01.1972, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale AL (C.F.- Partita IVA 02190140067) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'ASL AL sita in Alessandria - Via Venezia 6

E

Il dott. Stefano Bergagna, nato a il (C.F.) residente a domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'ASL AL sita in Alessandria – Via Venezia 6

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale AL conferisce al dott. Stefano Bergagna, che accetta, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima.
2. L'incarico ha durata di tre anni con decorrenza dal 15 febbraio 2025 salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il dott. Stefano Bergagna si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in

caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. Il dott. Stefano Bergagna, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. Stefano Bergagna nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria. Il Direttore Amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 123.949,60 (Euro centoventitremilanovecentoquarantanove/sessanta), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote

mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il dott. Stefano Bergagna accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi economico-gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante

l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. Uno specifico obiettivo è assegnato con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, per una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
3. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Amministrativo.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
 - d) quanto sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della Legge n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali,
 - g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Amministrativo.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Amministrativo nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Alessandria,

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Francesco Marchitelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Stefano Bergagna)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile il dott. Stefano Bergagna dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Alessandria,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Stefano Bergagna)
